

4

CONTRIBUTI E IMPORTI

REGOLE E CHANCE

L'assegno diventa anche una scelta di investimento

di **Matteo Prioschi**

La pensione si costruisce nel tempo. Un'affermazione tanto più vera quanto più la stessa viene determinata con il sistema di calcolo contributivo.

In passato il metodo retributivo riportava l'importo della pensione a un arco più o meno ampio, ma comunque limitato, degli ultimi anni di carriera. Il retributivo puro non c'è più dal 2012, perché agli anni lavorati da quella data in poi si applica a tutti il calcolo contributivo. Inoltre quest'anno arriveran-

no a pensione anticipata buona parte dei lavoratori soggetti all'ex-retributivo, che appunto comporta ancora una buona incidenza di tale tipo di calcolo sull'importo della pensione.

Successivamente rimarranno sempre più lavoratori soggetti al sistema misto, che, con il passare degli anni vede aumentare il peso del metodo contributivo, e quelli soggetti al contributivo puro.

Ciò comporta che la pensione sarà lo specchio esatto di quanto versato, e rivalutato, nel corso dell'intera vita

IN PROSPETTIVA

Pensionamento flessibile ma con il metodo contributivo

Gestire il post-quota 100 introducendo una forma di flessibilità pensionistica che comporti il calcolo dell'assegno con il metodo contributivo, a prescindere dalle regole generali che, attualmente, vincolano il metodo da utilizzare all'anzianità contributiva del singolo.

Questa è una delle ipotesi emerse tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 in relazione al fatto che la pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, disponibile dall'anno scorso, dovrebbe scomparire nel 2021.

A ben vedere non si tratterebbe di una novità assoluta. Da 15 anni, infatti, esiste una soluzione analoga nota come "opzione donna" in base alla quale oggi le lavoratrici possono andare in pensione a partire da 58 anni di

età (e 35 di contributi), a patto di utilizzare il sistema di calcolo contributivo. Queste donne possono quindi scegliere di accedere alla pensione in un arco temporale di 10 anni, cioè dai 58 ai 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia. Più anticipano e più si riduce l'importo dell'assegno, perché versano meno contributi e perché il coefficiente di trasformazione premia chi va in pensione dopo. Ognuna calcola, valuta e decide quando smettere di lavorare. Una possibilità che si potrebbe dare a tutti, tutelando al contempo, come in parte già avviene oggi, determinate categorie di lavoratori che a una determinata età, per l'attività svolta, "meritano" comunque di andare in pensione e di ricevere un assegno dignitoso.

lavorativa. Diventa allora importante conoscere le regole base di questi meccanismi e degli altri strumenti disponibili al fine di costruire la propria pensione, valorizzando magari gli anni di studio universitario o quelli in cui, per altri motivi, non si sono versati contributi.

Conoscere per sapere quando e quali decisioni prendere, ed essere consapevoli che, a differenza del passato, saranno importanti anche i primi lustri di carriera.

METODO DI CALCOLO/1

Se il sistema è retributivo o misto assegno formato da tre quote

di **Fabio Venanzi**

La presenza di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 comporta l'applicazione di un sistema di calcolo retributivo, per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011. L'anzianità deve essere interamente posseduta senza poter effettuare alcun arrotondamento. Nel corso del 2020 le persone con tale anzianità contributiva raggiungeranno il diritto a pensione anticipata, a condizione di avere una carriera continuativa e quindi in futuro diminuiranno sempre più i pensionandi soggetti a tale sistema di calcolo.

I più anziani

La pensione è composta da tre quote. La prima (quota A, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992) è calcolata prendendo a riferimento – per i dipendenti del settore privato – le retribuzioni degli ultimi cinque anni contribuiti, rivalutate con appositi coefficienti. Per i pubblici dipendenti tale quota fotografa la retribuzione annua dell'ultimo giorno di servizio. Per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti mez-

zadri), le retribuzioni sono quelle degli ultimi dieci anni.

La seconda quota (quota B, per le anzianità maturate dal 1993 al 2011) prende a riferimento le retribuzioni degli ultimi dieci anni contribuiti per i dipendenti (sia privati sia pubblici) e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

Per le anzianità maturate dal 2012 in avanti – per effetto di quanto previsto dalla riforma del 2011 – si applica il sistema contributivo, con il sistema del montante e determinazione della quota di pensione sulla base di appositi coefficienti legati all'età posseduta dal lavoratore al momento dell'accesso alla pensione.

I più giovani

In presenza di una anzianità inferiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, si applica invece il sistema misto. Anche in questo caso, la pensione è composta da tre quote di pensione, ma con diversi parametri temporali di riferimento. La quota A è sempre calcolata con riferimento alle anzianità maturate al 31 dicembre 1992 con la media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio contribuito. Per i pubblici dipendenti si considera la retribuzione annua dell'ultimo giorno di servizio. Per gli autonomi, la retribuzione media di quota A è quella degli ultimi dieci anni.

Per la determinazione della quota B di pensione, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, l'arco temporale di riferimento si amplia notevolmente. Infatti per i dipendenti del settore privato le retribuzioni sono quelle percepite dal 1988 o comunque prece-

denti per il completamento del cosiddetto “periodo di riferimento” (cioè quell’arco di tempo le cui retribuzioni vengono prese a riferimento per calcolare la pensione). Per i dipendenti del pubblico, entrano in gioco le retribuzioni percepite dal 1993 in avanti. Per gli autonomi, la quota B viene calcolata con riferimento ai redditi dichiarati dal 1993 in poi, ampliati di un ulteriore arco temporale massimo di dieci anni (cioè fino al 1983).

Per tutti i lavoratori finora citati, la quota contributiva (quota C) è determinata con riferimento alle contribuzioni versate dal 1996 in avanti, rivalutate fino alla decorrenza del trattamento di pensione.

Quota C

Le retribuzioni subiscono comunque un abbattimento qualora superiori a 47.332 euro annui, nella determinazione delle quote retributive (quota A e quota B). Infatti, a fronte di retribuzioni e di redditi superiori a tale valore, la parte eventualmente eccedente incrementa in misura inferiore la pensione, rispetto ai primi 47.332 euro. Stiamo parlando dei cosiddetti tetti retributivi.

Sulla quota C di pensione, nei sistemi (ex) retributivi e misti non si applica alcun tetto e quindi la quota di pensione viene determinata prendendo a riferimento – per intero – tutta la retribuzione percepita e i redditi goduti.

Qualora l’importo pensionistico determinato secondo le citate regole dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, l’importo nel 2020 viene integrato a 515,07 euro lordi mensili, da pagarsi per tredici mensilità.

METODO DI CALCOLO/2

Con il contributivo importo in base a quanto versato in tutta la vita

di **Fabio Venanzi**

Le pensioni dei lavoratori privi di anzianità contributiva accreditata al 31 dicembre 1995 sono soggette al sistema contributivo puro. L’importo viene determinato prendendo a riferimento le contribuzioni versate e accreditate nel corso della vita lavorativa. Pertanto, a differenza del sistema (ex) retributivo, dove l’aumento degli stipendi negli ultimi anni comporta il riconoscimento di una pensione più generosa, la caratteristica di questo sistema è che “fotografa” quanto versato in ciascun periodo.

Per i dipendenti, l’importo del montante è dato dal 33% delle retribuzioni godute, ancorché la contribuzione versata possa risultare diversa. È il caso, per esempio, del settore pubblico per gli iscritti alle Casse degli ex istituti di previdenza che versano il 32,65% ma, in sede di determinazione della pensione, si vedono riconoscere il 33 per cento. Per gli autonomi, la percentuale è inferiore (mai oltre il 24%).

Rivalutazione

I contributi così versati vanno a formare il montante contributivo che viene rivalutato sulla base di un tasso annuo di ca-

pitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

In ogni caso, il coefficiente da utilizzare, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore all'unità, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Si specifica che le contribuzioni relative alle retribuzioni percepite nell'anno di decorrenza della pensione, e quelle dell'anno immediatamente precedente, non subiscono alcuna rivalutazione. Il montante così accumulato viene trasformato in quota C, attraverso coefficienti legati all'età posseduta dal lavoratore al momento dell'accesso alla pensione.

Il massimale

I contributivi puri versano contributi fino al massimale retributivo annuo che, per il 2020, è pari a 102.953 euro. In pratica, al superamento di detto valore, né il datore di lavoro né i dipendenti versano la contribuzione pensionistica sulla parte eccedente. In sede di determinazione della rendita si terrà conto solo di quanto effettivamente versato.

Il massimale contributivo non trova applicazione qualora il lavoratore, prima del 1996, abbia contribuzione in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (se nella gestione che liquida la pensione non esiste contribuzione ante 1996, la Cassa di riferimento liquida una pensione tutta contributiva senza massimale) o abbia

comunque contributi versati entro la stessa data in Paesi comunitari o convenzionati, anche qualora la stessa sia inferiore a 18 anni di contributi e il pro-rata italiano dovesse essere calcolato esclusivamente con il sistema contributivo. Qualora i contributivi puri dovessero valorizzare anzianità contributive precedenti il 1996, per effetto di riscatti o valorizzazione di periodi figurativi, non saranno più soggetti al massimale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di riconoscimento (passano al sistema di calcolo misto ma senza massimale).

L'assegno

Le persone soggette al sistema contributivo puro accedono alla pensione con gli stessi requisiti previsti per la generalità dei lavoratori (67 anni di età e 20 anni di contributi), a condizione che il primo importo di pensione non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale (cioè 689,75 euro lordi mensili nel 2020). Qualora l'importo soglia non sia raggiunto e/o gli anni contribuiti siano inferiori, si avrà diritto alla pensione di vecchiaia con 71 anni di età, in presenza di 5 anni di contribuzione effettiva. Il requisito anagrafico dovrà essere adeguato – dal 2023 - agli incrementi legati alla speranza di vita.

A differenza delle pensioni con quote retributive, la pensione contributiva puran non può essere adeguata al trattamento minimo. Pertanto sarà messa in pagamento la pensione risultante dal calcolo matematico che abbiamo illustrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGOLE ATTUARIALI

Il coefficiente tiene in equilibrio contributi e prestazioni

di **Alessandro Trudda**

Da un punto di vista attuariale, il calcolo delle prestazioni di tipo contributivo implica l'equilibrio tra il montante dei contributi versati durante la vita lavorativa e il valore attuale della rendita pensionistica attesa. Tale equivalenza è garantita dal corretto calcolo del coefficiente di trasformazione (Cdt), cioè quel parametro che, moltiplicato per il totale dei contributi rivalutati, permette di determinare l'assegno pensionistico maturato in funzione dell'età di pensionamento. Questo tipo di approccio rende il sistema teoricamente autosostenibile in quanto non genera disavanzi di natura previdenziale da porre a carico della collettività.

Il Cdt racchiude una componente aleatoria legata alla previsione delle rate di pensione attese ovvero alla speranza di vita all'età di pensionamento: l'aumento dell'aspettativa di vita, e dunque del numero di rate pensionistiche su cui "spalmare" quanto accumulato, determina una

riduzione della prestazione tecnicamente attuata a mezzo del ricalcolo in diminuzione dei Cdt (viceversa un'eventuale riduzione della vita media comporterà un incremento dei Cdt).

Il bilanciamento

Nel sistema contributivo l'equivalenza finanziaria è tecnicamente garantita attraverso la corretta determinazione del Cdt. L'utilizzo di un parametro non idoneo, ad esempio per modifiche del tasso di attualizzazione oltre che per sopraggiunte modifiche nell'aspettativa di vita della popolazione, determina situazioni di disequilibrio riparabili solo reimponendo l'equivalenza attuariale. Utilizzando una similitudine di tipo fisico si pensi a un bilico formato da un asse temporale che, poggiando sul perno età di pensionamento, mantiene in equilibrio i pesi delle contribuzioni (alla sinistra del perno) con quelli delle prestazioni (alla destra del perno). L'aumento della speranza di vita provoca un disequilibrio finanziario proporzionato al maggior numero di rate pensionistiche che mediamente si dovrà corrispondere ovvero, nella similitudine, un numero maggiore di pesi sulla destra.

In termini generali è intuitivo come l'equilibrio possa essere ricostituito operando in base a tre modalità:

➊ incrementando il valore dei pesi alla sinistra (innalzamento dei versamenti contributivi);

L'evoluzione dei coefficienti di trasformazione

I coefficienti applicati nel periodo 1995-2009 e nel 2019-2020. Nel periodo 1995-2009 i coefficienti sono stati elaborati fino al 65esimo anno di età. A chi fosse andato in pensione più avanti, sarebbe stato applicato comunque il coefficiente dei 65 anni

ETÀ	ANNI		ETÀ	ANNI		ETÀ	ANNI	
	1995-2009	2019-2020		1995-2009	2019-2020		1995-2009	2019-2020
57	4,720%	4,200%	62	5,514%	4,790%	67	6,136%	5,604%
58	4,860%	4,304%	63	5,706%	4,932%	68	6,136%	5,804%
59	5,006%	4,414%	64	5,911%	5,083%	69	6,136%	6,021%
60	5,163%	4,532%	65	6,136%	5,245%	70	6,136%	6,257%
61	5,330%	4,657%	66	6,136%	5,419%	71	6,136%	6,513%

NOTA: tasso di sconto 1,5%

② trascinando verso destra il fulcro (aumento dell'età di pensionamento);

③ riducendo il valore dei pesi alla destra (contrazione dei coefficienti di trasformazione e quindi riduzione della rata pensionistica).

Poiché la prima soluzione appare ormai poco praticabile rispetto all'attuale pressione contributiva, nel momento in cui si agisce con un meccanismo di revisione automatica dei coefficienti di trasformazione, oltre che eventualmente dell'età di pensionamento, si tende a preservare l'equilibrio finanziario per le singole posizioni. Il fine ultimo è chiaramente quello di mantenere la sostenibilità finanziaria di lungo periodo laddove la sommatoria delle singole posizioni così bilanciate garantisce finanziariamente l'equilibrio dell'intero sistema.

Aggiornamento periodico

Analizzando i valori dei Cdt degli anni 1995 e 2019, si può notare come al diminuire dell'età di pensionamento si riduca il loro valore in quanto, a parità di montante contributivo accumulato, i soggetti più giovani beneficeranno mediamente più a lungo della rendita. Notiamo che nella versione iniziale essi erano calcolati fino all'età di 65 anni e mantenuti costanti per i pensionati più anziani (questo chiaramente ha penalizzato il rateo contributivo dei pensionati over 65 che paradossalmente hanno tutti ricevuto una prestazione equivalente).

Il gestore del sistema avverte come un vero e proprio rischio un potenziale incremento inatteso della longevità media dei propri iscritti: l'effetto finanziario sarebbe quello di un maggior onere a carico del si-

stema laddove non computato nella valutazione della prestazione individuale. La riforma del 1995 prevedeva che il legislatore revisionasse con frequenza tali parametri mentre di fatto essi sono rimasti invariati per quasi 15 anni. Un punto fondamentale è legato al fatto che la revisione dei Cdt avvenga non “a grandi salti” ma con frequenza periodica sostenuta: se così non fosse si potrebbe cadere in situazioni paradossali per cui a parità di montante contributivo, tra due lavoratori coetanei andati in pensione l’anno prima e l’anno dopo la revisione dei Cdt, venga a essere penalizzato chi è rimasto al lavoro (nonostante presenti una minore aspettativa di vita all’età di pensionamento).

La riforma Monti-Fornero del 2011 prevede l’adeguamento dei coefficienti con periodicità sostenuta, inizialmente triennale e biennale dal 2019. Dovrà avvenire in maniera automatica e pertanto non più come procedimento politico-amministrativo ma esclusivamente tecnico. La normativa relativa a quota 100 oggi in vigore ha mantenuto tale automatismo, eliminando invece quello correlato alle finestre di uscita.

Le prospettive

Si ritiene che in futuro proseguirà un persistente decremento dei Cdt legato alle previsioni demografiche della popolazione italiana. La buona notizia è che vivremo mediamente molto di più: entro il

L’esempio

Importo mensile lordo in euro della pensione (13 mensilità) a fronte di un montante individuale di 280mila euro

ANNO DI PENSIONAMENTO	1995-2009	2019-2020	2040	2060
Aspettativa di vita (anni)	77,88	83,25	85,92	87,75
Coefficiente per pensionamento a 67 anni	6,136%	5,604%	5,202%	4,994%
Importo (euro)	1.322	1.207	1.120	1.076
Coefficiente per pensionamento a 71 anni	6,136%	6,513%	6,062%	5,821%
Importo (euro)	1.322	1.403	1.306	1.254

2065 l’aspettativa media di vita dovrebbe crescere fino a 86,1 anni per gli uomini e fino a 90,2 anni per le donne (80,8 e 85,2 anni nel 2018). Questo comporterà una progressiva riduzione dell’assegno pensionistico conseguente al previsto ricalcolo biennale.

La tabella in pagina riporta le simulazioni del calcolo, in contributivo, della pensione mensile lorda attesa (computata su 13 mensilità) a parità di carriera contributiva (montante individuale di 280.000 euro): si può notare come, al netto dei predetti paradossi dei primi Cdt per età adulte, la pensione risulti maggiore al crescere dell’età di quiescenza mentre tenderà a contrarsi in futuro in funzione dell’effettivo incremento dell’aspettativa di vita che si realizzerà in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUMENTARE L'ANZIANITÀ

La pensione si avvicina con il riscatto degli studi

di **Antonello Orlando**

Dal 2019 per gli assicurati presso le gestioni Inps, ci sono tre strade, a pagamento, per ottenere il riscatto di lauree triennali, specialistiche e dottorato di ricerca, ma non i master.

Alcune regole sono comuni a tutte e tre le forme: si possono riscattare (per chi ha conseguito il titolo) solo gli anni di studio in corso, escludendo da un lato quelli fuori corso, dall'altro i periodi eventualmente coperti da contribuzione obbligatoria (come per gli studenti lavoratori).

Il riscatto, inoltre, può essere effettuato nella gestione in cui si abbia almeno un contributo versato (tranne nel solo caso degli inoccupati) e se la gestione era già stata istituita nel periodo di studio: per questo motivo in gestione separata Inps è possibile valorizzare solo periodi di studio collocati dal 1° aprile 1996 in poi. A livello di costi va ricordato come tutte e tre le forme di riscatto possano essere rateizzate, fino a un massimo di dieci anni, e senza l'applicazione di alcun interesse.

Il riscatto può essere parziale (anche

di una sola settimana) e richiesto in più momenti, sempre per la parte residua non ancora saldata.

Riscatto ordinario

Il riscatto ordinario prevede un costo variabile: se gli anni di studi si collocano in un periodo soggetto al metodo retributivo, il costo - simulabile, per alcune gestioni, anche sul portale web Inps - è determinato con il sistema della riserva matematica, che quantifica il beneficio sulla pensione tenendo conto dell'età e delle caratteristiche contributive dell'assicurato. Per studi successivi al 1995, il costo si ottiene con il più semplice metodo "a percentuale": si applica l'aliquota Ivs all'imponibile degli ultimi 12 mesi coperti da contribuzione da lavoro. L'importo viene poi riparametrato a seconda del numero di settimane riscattate.

Riscatto per inoccupati

La seconda via del riscatto è riservata agli inoccupati, soggetti privi di qualsiasi esperienza lavorativa pregressa, sia in Italia sia all'estero. L'onere a forfait equivale al 33% dell'imponibile figurativo del reddito minimo della gestione commercianti Inps; sostenendo il costo per ciascun anno di laurea riscattato, l'assicurato incrementa sia l'anzianità contributiva sia il montante, evidentemente in proporzione a quanto versato. Se il titolare della posizione assicurativa sia a carico di un altro soggetto, quest'ultimo si potrà avvalere di una detrazione al 19% della spesa del riscatto, al posto della deduzione applicabile in via ordinaria.

Riscatto agevolato

Infine, il riscatto agevolato, introdotto dal decreto legge 4/2019, consente, senza alcun limite anagrafico, di pagare un costo identico a quello per inoccupati. In questo caso, però, il richiedente può avere già lavorato, ma deve avere studiato in un periodo di competenza del metodo contributivo (ordinariamente dopo il 1995). Va tuttavia ricordato come questo riscatto, per quanto più conveniente, non sempre consente un reale anticipo

pensionistico alle nuove generazioni, considerando che dal 2027 la pensione anticipata ordinaria ricomincerà a essere adeguata a speranza di vita e che coloro che non hanno contributi ante 1996 possono accedere alla pensione anticipata contributiva con soli 20 anni di contributi e tre anni di “sconto” rispetto a quella di vecchiaia (quindi oggi a 64 anni di età a fronte di un assegno di valore non inferiore a 1.285 euro mensili).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Opzioni a confronto

Requisiti e caratteristiche del riscatto laurea ordinario, quello agevolato per inoccupati e quello agevolato per i periodi dal 1996 in poi. In tutti i casi il costo è rateizzabile fino a 10 anni senza interessi e deducibile dal reddito fiscalmente imponibili. Nel caso di inoccupati è detraibile al 19% se il beneficiario è fiscalmente a carico di un soggetto terzo.

	ORDINARIO	AGEVOLATO PER INOCCUPATI	AGEVOLATO METODO CONTRIBUTIVO
Anni riscattabili	Qualunque anno nei limiti della durata legale del corso	Qualunque anno nei limiti della durata legale del corso	Solo periodi afferenti al metodo di calcolo contributivo (dal 1996 in poi) nei limiti della durata legale del corso
Requisiti soggettivi	Nessuno	Inoccupato al momento della richiesta	Avere studiato (anche in parte) dal 1996 in poi
Metodo di calcolo dell'onere	Riserva matematica per anni di studio in periodi retributivi; metodo a percentuale per gli anni in periodo contributivo	Onere fisso pari al 33% del minimale della gestione dei lavoratori autonomi	Onere fisso pari al 33% del minimale della gestione dei lavoratori autonomi
Incidenza sulla pensione	Sia ai fini del diritto (settimane utili per accedere a pensione) sia ai fini dell'ammontare dell'assegno	Sia ai fini del diritto che dell'importo, proporzionalmente a quanto versato	Sia ai fini del diritto che dell'importo, proporzionalmente a quanto versato
Dove può essere effettuato	In tutte le gestioni Inps. Nelle Casse professionali si applica il metodo previsto dal singolo regolamento	In tutte le gestioni Inps, escluse le Casse professionali per iscritti ad albo	In tutte le gestioni Inps, escluse le Casse professionali per iscritti ad albo
Periodo minimo riscattabile	1 settimana	1 settimana	1 settimana
Periodo massimo riscattabile	Durata legale del corso, esclusi periodi già coperti da contribuzione	Durata legale del corso, esclusi periodi già coperti da contribuzione	Durata legale del corso nel metodo contributivo, esclusi periodi già coperti da contribuzione

PRIMA E DOPO IL 1996

Due vie onerose per sanare la mancata contribuzione

di **Antonello Orlando**

Per chi vuole riempire un periodo passato, a oggi scoperto da contributi, vi sono almeno due strade, entrambe onerose di cui una sperimentale e l'altra stabile.

Dall'anno scorso, e al momento fino al 2021, una via è costituita dalla "pace contributiva". Si tratta di un riscatto per periodi scoperti da contribuzione che può essere attivato solo da chi è privo di contribuzione prima del 1996. Questa condizione è il vero discriminante che definisce la platea: l'assenza di contribuzione deve essere considerata non solo guardando alle gestioni Inps, ma anche alle Casse privatizzate per iscritti ad Albo, nonché la contribuzione internazionale in Stati dell'Unione europea, dello spazio economico europeo o in Paesi extra Ue convenzionati con l'Italia.

Nel caso in cui l'assicurato ottenga della contribuzione ante 1996, la norma prevede la restituzione dell'onere versato per la pace contributiva e la cancellazione della corrispondente anzianità. Per potere richiedere il riscatto, il soggetto non deve essere titolare di una qualsiasi pensione diretta e deve essere o essere stato iscritto in almeno una gestione Inps.

Pace contributiva

La pace contributiva consente di riscattare, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, un periodo scoperto da contributi che si collochi dopo il 1995 in un arco di tempo compreso fra l'anno del primo e l'anno dell'ultimo contributo accreditato comunque non oltre il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della norma); il primo e l'ultimo contributo possono anche essere stati versati in gestioni Inps diverse, lasciando all'assicurato la scelta di collocare il riscatto in una o nell'altra.

Può essere valorizzato un massimo di 5 anni, anche non consecutivi e collocati in periodi privi di contribuzione obbligatoria versata o ancora da regolarizzare, escludendo così archi di tempo oggetto di cartella di riscossione o di costituzione di rendita vitalizia.

L'onere viene determinato esattamente come per i periodi di studio nel riscatto laurea post '95, cioè applicando all'imponibile dei 12 mesi più recenti l'aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) della gestione scelta (33% per i dipendenti). Per questo tipo di riscatto non vi è la formula "light" prevista per il riscatto di laurea introdotto stabilmente nel 2019.

Costi

Più controversa è la possibilità che un datore di lavoro del settore privato possa sostenere questo onere attraverso la destinazione dei premi di produzione. Le due circolari Inps finora apparse sul tema non hanno chiarito a quali premisi riferisca il legislatore, se ai premi di risultato (legge 208/2015) che necessitano di specifici requisiti (incremento di parametri economici, accordi sindacali di II livelli depositati) oppure se

premi di produzione in senso stretto, a oggi completamente deregolati rispetto a quelli di risultato. Le istruzioni provvisorie del 2020 della Certificazione unica sembrano suffragare la tesi che il datore di lavoro possa destinare solo i premi di risultato normati dalla legge 208 del 2015. Qualora il datore di lavoro sostenga la pace contributiva con questi premi, i contributi a carico del datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono deducibili dal reddito del datore di lavoro.

La rateizzazione dell'onere della pace contributiva è di 10 anni (con singola rata non inferiore a 30 euro); il vantaggio fiscale, che è invece costituito da una detrazione d'imposta al 50%, va goduto in 5 anni d'imposta.

Rendita vitalizia

Non va dimenticato, però, che per recuperare i buchi causati da omissioni contributive di periodi ormai prescritti, sia prima sia dopo il 1995, c'è a disposizione la costituzione di rendita vitalizia (regolata dall'articolo 13 della legge 1338/1962). Quando un datore di lavoro omette di versare i contributi, in base alla riforma Dini questi si prescrivono ordinariamente per i dipendenti del settore privato in 5 anni; una volta decorso tale termine Inps non può più richiederli fatta salva la via residuale della costituzione di rendita vitalizia.

Di fatto si tratta di un riscatto, operabile da qualsiasi lavoratore (anche iscritto alla gestione commercianti o separata, purché non responsabile del versamento contributivo) o anche da parte del datore di lavoro (attuale o passato). Il dipendente o il datore di lavoro possono richiedere a Inps questa soluzione se in possesso di docu-

menti di data certa riguardanti il rapporto di lavoro. La circolare 78/2019 ha infatti chiarito come le prove testimoniali siano utili solo in modo residuale.

Per i periodi di competenza del metodo retributivo (ante 1996 e, per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, fino alla fine del 2011) il costo viene determinato utilizzando il complesso calcolo della riserva matematica, mentre per i periodi di competenza del metodo contributivo (rispettivamente dal 1996 o dal 2012) si utilizza il metodo a percentuale, valorizzando l'imponibile delle ultime 52 settimane di lavoro.

Una volta versato l'onere, i contributi sono validi a tutti i fini, ponendo rimedio all'originaria omissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola della pace contributiva

Gestioni in cui si può utilizzare

Gestioni Inps in cui si ha almeno un contributo

Periodo di sperimentazione

Richieste da presentare entro il 31 dicembre 2021

Periodi riscattabili

Dal 1996. Massimo 5 anni anche non consecutivi

Costo

Aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto (33-34% per i dipendenti) applicata all'imponibile degli ultimi 12 mesi anteriori alla richiesta

Rateizzazione onere

Massimo 10 anni

Regime fiscale

Detrazione al 50% su massimo 5 anni

CARATTERISTICHE E ONERI

Tre soluzioni per utilizzare i contributi di più gestioni

di **Antonello Orlando**

Le modalità per far dialogare fra loro i contributi sparsi presso le varie gestioni Inps e le Casse professionali per iscritti ad albo sono principalmente tre, apparse in ordine graduale nel nostro ordinamento.

La prima è la ricongiunzione dei periodi assicurativi, vale a dire la facoltà di riunire in una gestione “accentrante” tutti i contributi maturati presso altre gestioni o casse. In particolare, la legge 29/1979 consente il transito all’interno delle gestioni Inps in due direzioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge, i contributi possono essere trasferiti dalle varie gestioni degli autonomi, dei dipendenti pubblici o di fondi speciali (commercianti, ex-Inpdap, elettrici o Inpgi) verso il fondo dei lavoratori dipendenti (Fpld).

L’altra direzione è prevista dall’articolo 2 della legge e consente di spostare i contributi del fondo dei dipendenti verso un’unica altra gestione scelta dal lavoratore.

Nel caso dei liberi professionisti iscritti ad albo, è la legge 45/1990 a

consentire la ricongiunzione verso una gestione assicurativa obbligatoria o verso la Cassa ordinistica, a seconda di quale sia l’ultima in uso.

Ricongiunzione

La domanda di ricongiunzione può essere presentata di norma solo una volta, a meno che, dopo la prima domanda, l’assicurato non abbia fatto passare un periodo di almeno 10 anni, di cui non meno di 5 anni di contributi accantonati per lavoro effettivo. In assenza di tali requisiti, la ricongiunzione potrà essere esercitata ancora solo al momento del pensionamento e presso la medesima gestione o Cassa dove è stata precedentemente esercitata.

La ricongiunzione è l’unico dei tre metodi che comporta una effettiva traslazione dei contributi che vengono accentrati in una sola gestione, cambiando natura e acquisendo le regole del fondo ospitante. L’unico requisito contributivo è applicato ad artigiani e commercianti, che devono possedere almeno 5 anni di contributi prima della domanda di ricongiunzione nel Fpld o in altre due o più gestioni obbligatorie per dipendenti.

Il costo di questa operazione dipende dalla collocazione cronologica dei contributi. Per quelli ante 1996 (metodo retributivo) si applica la “riserva matematica” che, determinato il beneficio pensionistico provocato dalla ricongiunzione, lo moltiplica per la corrispondente tariffa attuariale determinata da sesso, età e condizione. Per la contribuzione post 1995 (meto-

do contributivo) l'onere di riscatto è il prodotto fra reddito imponibile dell'ultimo anno e aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) vigente.

La ricongiunzione fra Fpld e altre gestioni (legge 29/1979) costa però notevolmente di meno perché l'onere sopra descritto è ridotto non solo del valore della contribuzione rivalutata accentrata, ma prima abbattuto del 50 per cento. Questo sconto non è applicato alla ricongiunzione della legge 45/1990 (liberi professionisti) che storna dall'onere il solo valore della contribuzione riunita.

La ricongiunzione non opera, in nessuno dei due sensi, per i contributi della gestione separata Inps, interessati invece dalla facoltà di computo gratuito prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 282/1996 e sintetizzata dalla circolare Inps 184/2015. Questa opzione consente di ottenere una pensione erogata dalla gestione separata, determinata secondo il metodo contributivo, utilizzando però anche i contributi versati altrove in Inps. Va segnalato che, per la ricongiunzione dei liberi professionisti, la sentenza della corte di Cassazione 26039/2019 ha consentito a un dottore commercialista di ricongiungere nella propria Cassa anche i contributi della gestione separata: toccherà ora a Inps e alle Casse recepire questo nuovo input giurisprudenziale.

Cumulo

Il cumulo contributivo, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 è la via maestra di dialogo

dei contributi sparsi, in quanto si rivela un metodo gratuito e universale per mettere insieme i contributi Inps di qualsiasi gestione (inclusa la separata) e le Casse professionali per iscritti ad albo. Le prestazioni conseguibili in cumulo sono quattro: vecchiaia, anticipata ordinaria, pensione di inabilità e quella ai superstiti. In tutti e 4 i casi, il metodo di calcolo dell'assegno è stabilito "pro quota" cioè determinato per ogni singola parte della pensione dalla propria gestione o Cassa di competenza. Il cumulo non può essere attivato da chi è già titolare di una pensione diretta con una delle gestioni interessate e opera valorizzando tutte le quote pensionistiche possedute dal lavoratore.

Per la pensione di vecchiaia in cumulo, la pensione viene raggiunta in base ai requisiti Inps (67 anni e 20 di contributi fino al 2022) nel caso di iscritti a due o più gestioni dell'istituto; nel caso di quote di competenza delle casse ordinistiche, la circolare 140/2017 Inps ha chiarito che vi è una "gestione progressiva": vale a dire che le quote di pensione vengono liquidate a seconda dell'età di vecchiaia stabilita dal singolo ordinamento (ad esempio, per la cassa del notariato la vecchiaia è a 75 anni per chi ha meno di 30 anni di professione notarile alle spalle, dunque decorre prima la quota Inps, oggi a 67 anni, e poi la quota riferita alla cassa).

Nel caso della pensione anticipata in cumulo, il requisito contributivo è

Opzioni a confronto

Caratteristiche e requisiti di ricongiunzione, cumulo e totalizzazione

RICONGIUNZIONE

	In ambito Inps verso fondo dipendenti	In ambito Inps verso altri fondi	Inps - Casse di previdenza dei professionisti
Gestioni interessate	Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; lavoratori autonomi (gestioni speciali)		Ago; forme sostitutive, esclusive (ed esonerative); lavoratori autonomi; casse libero professionali (anche solo tra quest'ultime)
Gestioni escluse	Gestione separata Inps*; Casse libero professionali**		Gestione separata Inps
Vincoli contribuzione	Almeno 5 anni da dipendente se si utilizzano contributi da gestioni autonome, oppure 5 anni in due o più gestioni diverse dall'Ago	Almeno 8 anni di contributi da lavoro effettivo se la gestione scelta non è quella in cui si è iscritti al momento della domanda	Età di vecchiaia con requisito minimo previsto nell'ordinamento accentrante, oppure somma dei periodi contributivi complessivi non inferiore a 35 anni
Requisito personale	Possibile anche se si ha già diritto a pensione		Cumulo dei contributi nella gestione in cui si è iscritti. Se già pensionabile, possibile anche in altra gestione se ci sono almeno 10 anni di contributi
Costo per il lavoratore	Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati	Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati	Sì e abbattuto del valore dei contributi accentrati
Sistema di calcolo	Quello della gestione in cui si accentra		Quello della gestione in cui si accentra
Pagamento	Unico, a carico della gestione accentrante		Unico, a carico della gestione accentrante
Pensione conseguibile	Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta, supplementare, invalidità	Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta	Anticipata, vecchiaia, inabilità, invalidità****, indiretta, supplementare****
Finestre mobili	Per l'anticipata	Per l'anticipata	Può essere previsto un differimento a seconda delle casse
Fonte normativa	Legge 29/1979		Legge 45/1990

CUMULO	TOTALIZZAZIONE
Ago, forme sostitutive, esclusive; gestione separata, Casse dei professionisti; per la pensione anticipata in Quota 100 solo fra Gestioni Inps	Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; autonomi, gestione separata Inps, casse libero professionisti, fondo clero
Casse libero professionali (Per Quota 100)	
Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 41 anni e 10 mesi per le donne, 42a10m per gli uomini (+ aspettativa di vita dal 2027) per la pensione anticipata. 67 anni di età e 20 di contributi in Inps per la vecchiaia, con requisito contributivo e anagrafico delle Casse per la relativa quota nella vecchiaia in cumulo	Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 40 anni di contributi per la pensione di anzianità o 20 di contributi e 65 di età per la vecchiaia (in entrambi i casi + aspettativa di vita)
Non si deve essere già titolari di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni oggetto del cumulo	Possibile se si ha un diritto in una o più gestioni; precluso se si è già titolare di pensione diretta a carico di una delle gestioni teoricamente interessate dalla totalizzazione (quelle della prima casella)
No	No
Misto o contributivo in base all'anzianità determinata dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti complessivamente considerati per le Gestioni Inps. Le casse mantengono il proprio (alcune prevedono la conversione della propria quota al contributivo in assenza del requisito autonomo presso la cassa)	Di norma contributivo, ma se si ha un diritto in una gestione in questa si applicano le relative regole di calcolo
Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti vengono tutti valorizzati ai fini della misura con le regole di calcolo dei singoli ordinamenti: materialmente erogato da Inps	Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti sono tutti valorizzati ai fini della misura. Pagamento materiale erogato da Inps
Vecchiaia (formazione progressiva nel caso di contribuzione delle casse libero-professionali secondo i relativi requisiti), anticipata ordinaria, Quota 100 (solo fra Gestioni inps), inabilità, indiretta	Anzianità, vecchiaia, inabilità, indiretta
No per la vecchiaia, sì (3 mesi) per l'anticipata e quota 100	Sì, 18 mesi vecchiaia, 21 mesi anzianità
Legge 228/2012 e 232/2016	Dlgs 42/2006

invece unico e identificato in quello Inps: dunque 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, congelato fino al 2026, e con una finestra di tre mesi tra maturazione del diritto e decorrenza. Alcune Casse (come quella dei dottori commercialisti) hanno tuttavia previsto che, se il professionista raggiunge il cumulo senza avere maturato il requisito interno della Cassa, la quota corrispondente viene convertita al metodo contributivo. Dunque, nella valutazione di convenienza si deve tenere conto da un lato della gratuità di questo metodo, dall'altro dell'impatto sulla pensione.

Il cumulo può essere richiesto anche per la pensione per lavoratori precoci e, con esclusione dei contributi delle Casse, per l'Ape sociale e per quota 100.

Totalizzazione

La totalizzazione è regolata dal Dlgs 42/2006 ed è accessibile per tutti gli iscritti che abbiano contributi sparsi nelle gestioni Inps (inclusa quella separata), Inpgi e le Casse ordinistiche. Si tratta di un accesso gratuito a pensione e prevede, come per il cumulo, quattro tipi di trattamento: vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti. La riforma del 2011 ha abrogato il requisito minimo contributivo che occorreva per totalizzare, dunque oggi la totalizzazione è invocabile anche se si ha un solo contributo fuori dalla propria gestione principale.

Rispetto al cumulo, però, richiede dei propri requisiti: nel caso della

vecchiaia, l'età è per entrambi i sessi fissata a 65 anni, cui si somma l'adeguamento a speranza di vita (1 anno fino al 2022) nonché una finestra di differimento mobile di 18 mesi. Il soggetto deve inoltre complessivamente possedere almeno 20 anni di contributi. La pensione di anzianità contributiva, invece, richiede 40 anni di contributi (oltre a eventuali requisiti previsti, come per la vecchiaia, dalle Casse ordinistiche se presenti nella posizione assicurativa del lavoratore). Questa anzianità contributiva è adeguata a speranza di vita (dunque oggi ammonta a 41 anni) e prima della decorrenza della pensione deve trascorrere una finestra di ben 21 mesi.

La vera criticità di questo metodo gratuito di dialogo dei contributi è la conversione al metodo contributivo di tutte le quote che compongono la pensione, elemento che spesso comporta una forte penalizzazione sull'assegno. Va tuttavia ricordato che la norma prevede una deroga nel caso in cui il soggetto abbia maturato un diritto autonomo a prestazione. Per esempio, se un assicurato accede alla pensione di vecchiaia in totalizzazione con 67 anni di età, 20 anni di contributi nel Fpld, 10 anni in ex Inpdap, può (su richiesta, a seconda della convenienza) mantenere il metodo retributivo (se presente) nella quota Fpld di pensione, in quanto risultano già presenti i requisiti per accedere a pensione anche senza la contribuzione delle altre gestioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GESTIONE SEPARATA

Il minimale può penalizzare l'anzianità contributiva

di **Antonello Orlando**
e **Matteo Prioschi**

Alla gestione separata Inps si devono iscrivere obbligatoriamente i lavoratori parasubordinati, le figure assimilate, i liberi professionisti senza albo e senza una Cassa di previdenza privata di riferimento. Tuttavia, sono chiamati a versarvi i contributi anche altre tipologie di lavoratori che magari sono iscritti già a una gestione previdenziale in relazione all'attività principale svolta, ma tenuti ad aprire una posizione anche per l'attività secondaria.

Quest'ultima situazione riguarda, per esempio, alcune categorie di professionisti come ingegneri, commercialisti e avvocati, se l'attività "collaterale" non è previdenzialmente coperta da un'altra gestione, in base al principio per cui a ogni attività svolta deve corrispondere una copertura previdenziale secondo la competenza della singola attività, chiarita dalla circolare Inps 72/2015.

In particolare l'iscrizione è prevista per:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- amministratori, sindaci e revisori di società qualora l'attività non sia di pertinenza di una Cassa ordinistica cui il soggetto risulti iscritto;
- venditori a domicilio con reddito annuale oltre 5 mila euro;
- beneficiari di assegni di ricerca;
- beneficiari di borse di studio per corsi di dottorato di ricerca, per la mobilità internazionale degli studenti;
- percettori di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche, di recupero;
- lavoratori autonomi occasionali con relativo reddito annuale oltre 5 mila euro;
- chi svolge prestazioni di lavoro occasionale (libretto famiglia e contratto Presto)
- medici con contratto di formazione specialistica;

Quindi la gestione separata Inps per il singolo lavoratore può essere l'ente principale o quello secondario.

Altra particolarità riguarda l'aliquota contributiva, calcolata in percentuale sul reddito. Si passa dal 24 al 34,23% (si veda tabella) in relazione al fatto che si sia già in possesso o meno di altra contribuzione, si sia già titolari di pensione, e si sia liberi professionisti o collaboratori. In quest'ultimo caso l'onere è suddiviso per un terzo a carico del lavoratore e altri due terzi per il committente, anche se è quest'ultimo a versare materialmente le somme anche per conto del collaboratore.

Importi soglia e minimale

L'importo della pensione, in tutti i casi, viene calcolato utilizzando il meto-

do contributivo, quindi, raggiunti i requisiti richiesti, l'importo accumulato, determinato dai contributi versati e rivalutati nel corso del tempo, viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione.

Si può ottenere la pensione di vecchiaia attualmente a 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi (se l'importo dell'assegno è almeno 1,5 volte quello dell'assegno sociale, cioè 689,75 euro quest'anno), oppure la vecchiaia anticipata a 64 anni di età e 20 di contributi effettivi (se l'assegno è 2,8 volte quello sociale, quindi 1.287,52 euro). Se non si raggiungono questi limiti di reddito, ma anche di contribuzione, il trattamento di vecchiaia viene erogato a 71 anni di età con almeno 5 anni di contributi indipendentemente dal valore dell'assegno.

Questa è un'ipotesi non remota per gli iscritti alla gestione separata sia dal punto di vista dell'importo della pensione, perché questi lavoratori spesso hanno redditi contenuti e attività discontinue, sia perché, altra particola-

rità della gestione separata, al fine di ottenere l'accredito di un anno di contributi occorre versare almeno un ammontare minimo annuo calcolato in percentuale sul minimale reddituale di riferimento, che quest'anno è di 15.937,55 (valore non ancora ufficializzato da Inps). Se si conferisce una somma inferiore, viene accreditato un periodo corrispondente minore. Può quindi accadere che, a fronte di un anno di lavoro, si maturino magari 8-9 mesi a livello previdenziale.

Dai contributi all'assegno

Se la gestione separata è la forma pensionistica principale, la pensione potrà essere raggiunta coi requisiti già riassunti. Nel caso in cui fosse quella secondaria, il lavoratore può iniziare a incassare l'assegno erogato dall'altra gestione quando raggiunge i relativi requisiti, e poi aggiungere la pensione supplementare della gestione separata all'età della pensione di vecchiaia, senza alcun requisito contributivo minimo.

Se, invece, i periodi in gestione separata si alternano con quelli in un'altra gestione e si riesce ad arrivare nel complesso alla pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria, la percezione della quota pensionistica a carico della gestione separata potrà essere anticipata grazie al cumulo contributivo (attivabile per la pensione di vecchiaia o anticipata) o, ancora, attivando il computo in gestione separata al "prezzo" di convertire tutto il montante con il metodo contributivo.

Quanto si versa alla gestione separata

Le aliquote sul reddito per le varie tipologie di iscritti

CATEGORIA	ALIQUTA %
Collaboratori, figure assimilate, liberi professionisti pensionati o che versano contributi in altra gestione obbligatoria	24,00
Liberi professionisti non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie	25,72
Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, senza contribuzione aggiuntiva Dis-coll	33,72
Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, con contribuzione aggiuntiva Dis-coll	34,23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTIGIANI E COMMERCianti

Assegno frutto di minimali, massimali e aliquote ridotte

di **Matteo Prioschi**
e **Fabio Venanzi**

Gli imprenditori artigiani e gli imprenditori del commercio, del terziario e del turismo devono iscriversi alle relative gestioni Inps, caratterizzate da regole contributive differenti rispetto a quelle del fondo dei lavoratori dipendenti.

È imprenditore artigiano chi svolge in prima persona in modo abituale e prevalente l'attività di impresa, di cui ha responsabilità, come titolare o socio. L'attività può essere di tipo produttivo o di prestazione di servizi. L'impresa non deve inoltre superare i limiti dimensionali indicati nella legge 443/1985, che varia-

no in relazione ai settori e all'attività svolta. In via generale sono pari a 18 dipendenti se si svolge attività produttiva non in serie, 9 dipendenti se è produzione in serie non del tutto automatizzata, 32 nell'abbigliamento, 10 in edilizia e 8 nei trasporti.

Sono tenuti a iscriversi alla gestione commercianti gli imprenditori del settore commercio, terziario e turismo organizzati in impresa individuale o familiare, società di persone, società di capitali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Non è richiesta nemmeno la responsabilità dell'impresa, ma l'attività deve essere svolta in modo abituale e prevalente.

Aliquote e importi

Le aliquote contributive sono leggermente diverse per le due gestioni e sono differenziate tra titolari e coadiutori over 21 da una parte e coadiutori più giovani dall'altra, come indicato nella tabella. Per questi ultimi le aliquote aumenteranno di 0,45 punti percentuali ogni anno fino ad arrivare al 24 per cento.

Inoltre, nel calcolo degli importi da versare occorre tener presenti

Contribuenti e percentuali

	REDDITO	ARTIGIANI	COMMERCianti
Tutti i titolari e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a 47.332,00 euro	24,00%	24,09%
	Oltre 47.332,00 euro e fino al massimale	25,00%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni	Fino a 47.332,00 euro	21,90%	21,99%
	Oltre 47.332,00 euro e fino al massimale	22,90%	22,99%

tre valori. Il primo è il minimale retributivo da cui deriva quello contributivo. Gli iscritti devono versare obbligatoriamente ogni anno un importo pari all'aliquota di riferimento applicata al minimale retributivo che nel 2020 dovrebbe essere di 15.938 euro (in attesa di ufficializzazione da parte di Inps).

Oltre la prima soglia di retribuzione pensionabile (valore riferito non solo a questa gestione - pari a 47.332,00 euro quest'anno) tutte le aliquote vengono maggiorate di un punto percentuale. E tale prelievo si applica fino al massimale retributivo, che è differenziato tra chi ha anzianità contributiva ante 1996 e chi successivamente a tale anno.

Il regime fiscale agevolato (legge 190/2014) prevede una riduzione della contribuzione dovuta ai fini previdenziali del 35 per cento. Qualora per effetto di detto regime, l'importo della contribuzione dovesse risultare inferiore al minimale, si avrà una contrazione del periodo contributivo utile ai fini del diritto per l'accesso alla pensione. Al fine di avere un anno valido nella sua interezza, occorrerà dichiarare un reddito ai fini fiscali non inferiore a 24.520 euro.

Cumulo dei contributi

I periodi accreditati nella gestione speciale degli artigiani e nella gestione speciale dei commercianti possono essere cumulati tra di essi oppure anche con i contributi versati nell'assicurazione generale

obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L'importo di pensione viene calcolato in pro quota, fermo restando che - al fine di stabilire il sistema di calcolo pensionistico applicabile - si tiene conto dell'anzianità contributiva complessivamente accreditata nelle diverse gestioni interessate.

Rimane ferma la possibilità per il lavoratore di avvalersi delle norme relative alla ricongiunzione onerosa dei periodi trasferendo i periodi accreditati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi nel fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps.

Supplemento

Anche tali gestioni speciali riconoscono il supplemento di pensione, cioè l'incremento di importo legato al versamento di ulteriore contribuzione successivamente alla decorrenza della pensione stessa. Di norma viene liquidato, a domanda, dopo cinque anni dalla decorrenza dell'assegno previdenziale. Può essere liquidato dopo due anni, a condizione di aver raggiunto l'età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.

La contribuzione da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nelle rispettive gestioni, è ridotta del 50% per chi ha più di 65 anni, già pensionato presso le gestioni dell'Inps. In questo caso, il relativo supplemento sarà ridotto della metà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA